

17/2/CU02/C2

PARERE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244, “RECANTE PROROGA E DEFINIZIONE DI TERMINI” AS 2630

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nell’esprimere il parere al provvedimento, ritiene fondamentale sottolineare la necessità di alcuni emendamenti ritenuti strategici. Essi riguardano la tenuta dei bilanci, con particolare riferimento all’accelerazione degli investimenti, le attività produttive, la sanità, le infrastrutture, il riordino delle società partecipate nonché la trasparenza.

Su alcuni di essi il Governo ha già espresso parere favorevole, in sede di Conferenza Stato-Regioni e/o Unificata nonché in sede di istruttoria parlamentare accogliendo specifici ordini del giorno.

Il presente parere si intende negativo nell’eventualità che, la condivisione già manifestata nelle predette sedi istituzionali, non si traduca nell’accoglimento di queste proposte emendative.

1. Emendamento per iscrizione dell’avanzo a bilancio al DL 244/2016

All’articolo 13 del disegno di legge AS 2630 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini” è aggiunto il seguente comma:

“7. Gli effetti derivanti dall’applicazione del comma 712 bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si esplicano anche per l’esercizio finanziario 2017 nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

In alternativa

“7. Le disposizioni di cui al comma 712 bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l’esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Relazione

La norma estende all'esercizio 2017 la facoltà, consentita alle Regioni, Province autonome, città metropolitane e Province nel 2016 (DL 113/2016 – art.9) di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, **fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo**. Tale facoltà era stata prevista per le Regioni anche nel 2015 (legge 190/2014).

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Emendamento per la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

All'articolo 13 del disegno di legge AS 2630 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini" è aggiunto il seguente comma:

"7. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016."

Relazione

La disposizione proroga per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal DL 78/2015 con riferimento all'anno 2016. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Tale possibilità era già prevista per l'esercizio 2015 e prorogata per il 2016 con DL 113/2016.

3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
«688 -bis . Anche per l'esercizio 2016, per le sole Regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».

3. Emendamento per trattamento accessorio del personale

All'articolo 1 del ddl per la conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini - AS n. 2630 -, è aggiunto il seguente comma 17:

"17 Resta confermata per l'anno 2017 l'applicazione dell'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni che assicurano gli equilibri di finanza pubblica."

Relazione

La proposta emendativa è finalizzata alla conferma, per l'anno 2017, dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'art. 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche in caso di decadenza dei termini per l'esercizio della delega prevista dagli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

4. **Emendamento Costo del Personale sanitario**

All'articolo 7 del disegno di legge AS 2630 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini" è aggiunto il seguente comma:

"4. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la parola: "2020" è sostituita con "2025";
- b) al comma 3- bis le parole "per gli anni dal 2013 al 2019" sono sostituite con "per gli anni dal 2013 al 2024"; le parole "negli anni dal 2015 al 2019" sono sostituite con "negli anni dal 2015 al 2024"; le parole "nell'anno 2020" sono sostituite con "nell'anno 2025".

Relazione

L'emendamento mira a rendere più graduale il percorso di riduzione della spesa del personale per gli anni dal 2015 al 2025 verso il tetto di spesa previsto relativo all'anno 2004 meno l'1,4% permettendo il corretto *turn – over* del personale almeno per quelle Regioni in cui il sistema sanitario regionale già rispetta l'equilibrio economico. Non vi sono oneri per la finanza pubblica in quanto le Regioni sono tenute al pareggio di bilancio.

Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

- 5. Per gli anni-2017-2019 nel saldo di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

Relazione

In conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui alcuni enti, attraverso la corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, hanno registrato reimputazioni di accertamenti e impegni che hanno prodotto disavanzi tecnici nei primi esercizi ed avanzi negli anni successivi. Il disavanzo tecnico dei primi esercizi può essere rilevante e poco sostenibile visto il già rilevante avanzo richiesto dalle manovre di bilancio governative negli anni 2017-2019 alle Regioni. L'emendamento è volto a non comprendere nel saldo di bilancio che gli enti territoriali devono conseguire negli esercizi 2017-2019, di cui al comma 466 dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il disavanzo o l'avanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (articolo 3 commi 13 e 14 del D.Lgs 118/2011), in quanto tale disavanzo/avanzo trova già copertura/impiego ai sensi dell'articolo 3, commi 13 e 14 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e del punto 16 dell'Allegato 1 (recante "Principi generali o postulati") al D.Lgs 118/2011, che definisce il "Principio della competenza finanziaria". Pertanto gli impegni e gli accertamenti che hanno prodotto il disavanzo tecnico e l'avanzo tecnico non rilevano ai fini del saldo di bilancio.

Commercio su aree pubbliche

6. Il Comma 8 dell'art. 6 è così sostituito:

“Ferma restando l’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata in materia di rilascio delle concessioni di commercio su aree pubbliche, al fine di rendere coerente l’applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, devono adempiere al rilascio delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.

Relazione

L’emendamento è volto a richiamare esplicitamente l’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, adottata in attuazione dell’art. 70, comma 5, del DLGS 59/2010 di recepimento della Direttiva Bolkestein in materia di commercio su aree pubbliche e a chiarire che viene concessa una proroga al 31 dicembre 2018 per il rilascio delle concessioni in quei comuni che alla data di entrata in vigore del DL 244/16 non hanno provveduto all’approvazione dei relativi bandi.

Società partecipate

Il termine del 31.12.2016 fissato per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del D.lgs. n. 175/2016, per quanto ritenuto ordinatorio, dovrebbe essere rimodulato, in conseguenza delle modifiche che saranno richieste al T.U. in sede di intesa.

In proposito potrebbe essere opportuno, onde eliminare lo stato di incertezza che inevitabilmente permarrà sino all'adozione del decreto correttivo, proporre il seguente emendamento:

7. All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

10bis. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 le parole "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole " entro tre mesi dalla scadenza del termine per la ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, comma 1".

Ammortizzatori in deroga

8. Proposta di modifica normativa

Al comma 6 –bis dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 al primo periodo dopo la locuzione “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre” sostituire le parole “nell’anno 2016” con “*negli anni 2016 e 2017*”.

Relazione

L’emendamento è finalizzato a permettere l’efficace e puntuale utilizzo da parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse residue assegnate per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga da provvedimenti emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, incluso il D.I. 1600107 del 22/12/2016, estendendo anche al 2017 la possibilità, consentita già nel 2016, di utilizzare le risorse residue per i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, o per le misure di politica attiva.

Proposta di modifica normativa

All’articolo 1, comma 85, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) sostituire le parole “*entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017*” con le parole “*entro il termine perentorio del 30 aprile 2017*”.

Obbligo di pubblicazione sui quotidiani

9. All'articolo 9 comma 4, si propone di inserire nella parte finale del comma 4 la seguente frase:
e le parole “nel testo applicabile fino alla predetta data” sono sostituite con “nel testo applicabile fino al 31.12.2016”.

Con tale modifica il comma 4 dell'articolo 9 diventerebbe:

4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4» e le parole “nel testo applicabile fino alla predetta data” sono sostituite con “nel testo applicabile fino al 31.12.2016”.

Relazione

La proposta di modifica è dovuta alla necessità di ripristinare il riferimento espresso alla data del “31.12.2016” che è venuta meno a seguito della modifica della parte iniziale dell'articolo.

Con l'introduzione della modifica da noi proposta, verrebbe prorogato il regime di pubblicazione sui quotidiani applicabile fino al 31.12.2016 (ossia la pubblicazione sui quotidiani relativamente alle procedure sopra soglia).

In caso contrario, la previsione “nel testo applicabile fino alla predetta data” dovrebbe intendersi nel senso di attuare la nuova versione dell'articolo 66 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 che abolisce l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani a far data dal 01.01.2017.

Edilizia sanitaria

10. Proposta di modifica dell'art. 1 Comma 310 della Legge n. 266/2005 – Termini per la presentazione dei progetti di cui all'art. 20 della Legge 67/88 – Edilizia sanitaria.

“All’art. 1 Comma 310 della Legge 266/2005, dopo le parole dell’art. 2 della Legge 23/12/1996 n. 662 “decorsi diciotto mesi” è sostituito da “decorsi trentasei mesi” e dopo le parole per gli interventi ammessi a finanziamento per i quali, “entro nove mesi” è sostituito da “entro ventiquattro mesi”.

Relazione

- 1) Il procedimento per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria finanziati dall'art. 20 della Legge 67/88 e successive m. e i., dopo la delibera CIPE di riparto delle risorse tra le Regioni trova attuazione mediante:

- l'Accordo che approva il Programma dei singoli investimenti di ogni Regione, stipulato tra le stesse Regioni interessate e il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia;
- l'Attuazione del programma da parte della Regione che deve avvenire nei termini stabiliti dall'art. 1 comma 310 della Legge 266/2005 che di seguito si riporta:

“Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli Accordi di Programma sottoscritti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della Salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa”. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di Programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi, nonché la parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla Regione e Provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della Salute. Per gli Accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli Accordi medesimi per i singoli interventi”.

- 2) L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti” ha radicalmente modificato il procedimento di realizzazione delle opere.

Infatti i punti nodali della procedura realizzativa, progettazione e affidamento, sono fortemente influenzati dall'obbligo di procedere, con la fase esecutiva della progettazione (quindi dopo l'approvazione del progetto, della sua validazione e dopo aver approvato e validato il progetto

preliminare e quello definitivo) e con l'appalto delle opere mediante offerta economicamente più vantaggiosa

Ciò comporta un significativo "allungamento" dei tempi necessari per ottemperare ai tempi previsti dal citato art. 1 del comma 310 della Legge 266/2005.

In sintesi i 18 mesi previsti per la presentazione dei progetti approvati e validati dalla Regione e, ancor più, i 9 mesi per le gare d'appalto non sono sufficienti per gli adempimenti del Decreto Legislativo 50/2016.

Il rischio reale determinato dal mancato rispetto dei termini dell'art. 1 comma 310, a causa dell'applicazione del Codice dei Contratti è l'insuccesso di procedimenti di revoca in presenza di fasi nel frattempo avviate dei procedimenti (progettazione e/o appalto), vanificando anni di lavoro e creando "oneri impropri" derivanti dai contratti (come quello di progettazione) nel frattempo stipulati proprio in funzione dell'Accordo di Programma sopraccitato.

Concorso farmacie

Art.

(Proroga concorso farmacie)

11. "All'articolo 11, comma 6, settimo periodo, del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "Valida per sei anni a decorrere dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario".

Relazione

L'art. 11, comma 6 del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 e s.m.i. stabilisce che la graduatoria del concorso straordinario per sedi farmaceutiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, sia valida per due anni dalla data di pubblicazione. Detta graduatoria deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura sia delle sedi farmaceutiche risultanti dagli elenchi allegati ai singoli bandi regionali sia delle sedi che si rendono vacanti –in quanto rinunciate- a seguito delle scelte effettuate dai singoli vincitori di concorso. (Da considerare anche che nei bandi di concorso è stato stabilito un arco temporale di 6 mesi (termine decadenziale) per l'apertura della nuova farmacia una volta assegnata - se si fa riferimento al tempo massimo, l'assegnatario potrebbe non riuscire ad aprire in tempo utile - tale farmacia andrebbe quindi posta nuovamente nell'elenco delle farmacie oggetto di interpello e così via.). Tuttavia, l'attuale decorrenza dei termini di validità della graduatoria vanifica di fatto l'esito del concorso straordinario stesso; ciò principalmente in considerazione dei ricorsi avverso le graduatorie presentati nei diversi gradi di giudizio, che non consentono di procedere con l'interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria. Il rischio assolutamente reale è quello di assegnare, nella migliore dell'ipotesi, solo un numero esiguo di sedi, pregiudicando le aspettative dei candidati e sottraendo, nel contempo, al cittadino la possibilità di usufruire di un servizio farmaceutico più efficiente. Lo scorrimento della graduatoria, così come concepito, richiede l'attivazione di più interpelli nel tempo e, alla luce degli sviluppi pratici, due anni sono sostanzialmente insufficienti. **Si ritiene che la tempistica proposta possa da una parte ovviare ai freni derivanti dai procedimenti giurisdizionali in corso e dall'altro consentire nel tempo l'effettuazione di più interpelli.**

Governance spesa farmaceutica

Art. 7 (Proroga dei termini in materia di salute)

12. “All’art. 7, comma 1 le parole “31 dicembre 2017 “sono sostituite da “30 aprile 2017””

Relazione

L’anticipazione, dal 31 dicembre 2017 al 30 aprile 2017 del termine fissato dall’art.7 per la ridefinizione della normativa della spesa farmaceutica, consente di accelerare i tempi per la definizione di un sistema di governo della spesa farmaceutica senza il quale il contenzioso accrescerà ulteriormente con effetti preoccupanti sui bilanci delle Regioni,

Accelerazione investimenti

13. Emendamento al comma 467 Legge 232/2016

Al fine di prorogare al 2017 le norme previste per il 2016 dopo le parole “per le quali l’ente” si propone di aggiungere le parole “abbia già bandito la gara o”.

Relazione

Al fine di prorogare al 2017 le norme previste per il 2016 la modifica proposta ha lo scopo di salvaguardare le risorse riferite alle procedure di gara già avviate e non ancora concluse al pari di quelle salvaguardate dal comma oggetto di modifica per effetto della sola disponibilità del progetto esecutivo approvato e validato.

Messa in sicurezza stradale

14. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

“Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 8 marzo 2013 è prorogato di 36 mesi alle stesse condizioni previste dall'ordinanza medesima.”.

Relazione

Premesse

La norma proposta afferisce al proseguimento dei lavori di messa in sicurezza della strada statale 199/597 Sassari-Olbia, la quale realizza il principale collegamento trasversale interno tra la costa occidentale e quella orientale del nord della Sardegna, nonché l'interconnessione delle due città più importanti dell'area (Sassari e Olbia), dei due principali porti (Olbia e Porto Torres) e dei due aeroporti (Olbia e Alghero). Riveste, pertanto, un alto valore strategico per lo sviluppo dell'intera isola, sia dal punto di vista della mobilità interna, sia per il transito merci, sia per l'incremento dei flussi turistici.

Tale arteria stradale, costruita a due corsie, è stata interessata nell'ultimo decennio da un numero crescente di incidenti mortali, tanto da essere annoverata tra le strade italiane a più alto rischio incidentale, rendendo necessaria la messa in sicurezza del percorso mediante il raddoppio della carreggiata.

A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12.03.2010 è stato dichiarato, ai sensi della legge n.225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile), lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia, sino al 31.12.2011.

Conseguentemente, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3869 del 23.04.2010 e sue modificazioni ed integrazioni sono state emanate le relative disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza, le quali hanno previsto la nomina del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna quale Commissario delegato per l'emergenza e l'attivazione di apposita contabilità speciale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 4.12.2011, lo stato di emergenza è stato poi prorogato fino al 31.12.2012.

Successivamente, nell'ambito del riordino della protezione civile, il decreto-legge n.59 del 15.05.2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.100 del 12.07.2012) ha introdotto il comma 4-ter all'articolo 5 della legge n.225/1992, stabilendo che, entro 10 giorni dallo scadere del termine dei vari stati di emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dovesse emanare apposita ordinanza volta a favorire e regolare il rientro delle attività emergenziali in regime ordinario, con possibilità di mantenere, per un periodo da determinare con la stessa ordinanza, le contabilità speciali aperte in regime emergenziale per la prosecuzione della gestione operativa delle attività.

La conseguente ordinanza del Capo della Protezione Civile n.56 del 8.03.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.03.2013, ha indicato ANAS quale amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi in regime ordinario e ha previsto, in capo alla Regione

Sardegna, il mantenimento della contabilità speciale per ulteriori 48 mesi, sino alla data del 18.03.2017. Nella stessa ordinanza veniva specificato che, ai fini degli obblighi di rendicontazione, i rapporti amministrativo-contabili fra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed ANAS S.p.A., in ordine all'approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli interventi, dovessero essere disciplinati nell'ambito di apposito "Contratto Istituzionale di Sviluppo" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.88 del 31.05.2011.

Con la sottoscrizione di detto Contratto da parte del Ministero per la coesione territoriale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Sardegna e dell'ANAS, intervenuta in data 6.03.2013, si è inteso, tra l'altro, mantenere modalità operative accelerate e di controllo - già poste in essere nel corso della gestione commissariale ex OPCM n.3869/2010 - assicurando nel contempo l'utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, pari a circa 930 milioni di euro.

Stato di avanzamento dell'opera

L'opera complessiva di messa in sicurezza dell'itinerario Sassari-Olbia attraverso il raddoppio della carreggiata è divisa in dieci lotti (dal lotto 0 al lotto 9), a cui si aggiungono la redazione della progettazione per appalto integrato dei dieci lotti della Sassari-Olbia e la manutenzione straordinaria del Ponte sul Rio Padrongianus sulla SS 125 "Orientale Sarda", per un totale di dodici interventi il cui soggetto attuatore è ANAS SpA.

Nel corso del regime emergenziale (aprile 2010 - dicembre 2012) sono stati approvati tutti i progetti per appalto integrato, bandite tutte le gare, di cui otto su undici aggiudicate, consegnati i lavori del lotto 9 e dell'intervento relativo al ponte sul rio Padrongianus, consegnate le attività di progettazione definitiva-esecutiva dei lotti 0,1 e 8.

Nel periodo ricompreso tra il rientro al regime ordinario ad oggi (a partire da marzo 2013) sono state aggiudicate le restanti tre gare, completate tutte le progettazioni esecutive, completati i lavori dei lotti 0,1,7,8 e dell'intervento relativo al ponte sul rio Padrongianus, con conseguente apertura al traffico, consegnati i lavori dei lotti 3 e 6 (tuttora in esecuzione). Allo stato attuale sono di imminente consegna i lavori degli ultimi lotti 2,4 e 5.

Recente normativa in tema di bilancio dello Stato

Nell'ambito del proseguimento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, l'articolo 7 del decreto legislativo n.90 del 12.05.2016, entrato in vigore il 14.06.2016, ha apportato alcuni correttivi al testo della legge n.196 del 31.12.2009 in materia di revisione del bilancio. In particolare, nel contesto della progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria (articolo 44-ter), detto decreto ha previsto che non rientrino tra le contabilità da ricondurre al regime di contabilità ordinaria o da sopprimere in via definitiva (oggetto di individuazione con apposito decreto) quelle afferenti, tra l'altro, a "programmi comuni a più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati" ovvero "ai casi di urgenza e necessità".

Lo stesso articolo 7, peraltro, ha fatto salvi gli effetti dei provvedimenti di proroga adottati in precedenza all'entrata in vigore del decreto legislativo n.90/2016, tra cui il provvedimento di mantenimento in ordinario per 48 mesi della contabilità speciale di cui alla richiamata ordinanza di protezione civile n.56/2013.

La gestione contabile operante a valere su tale contabilità speciale, la cui scadenza è prevista per il 18.03.2017, si annovera pertanto tra le eccezioni di cui al richiamato articolo 7 del decreto legislativo n.90/2016 in quanto "programma comune" tra due amministrazioni pubbliche, quali la Regione Sardegna e l'ANAS, oltreché interessare due Amministrazioni provinciali e diverse Amministrazioni comunali e rappresenta, comunque, un caso di "urgenza e necessità" per l'incolumità pubblica, ancora attuale dato che il raddoppio della carreggiata dell'itinerario Sassari-Olbia non è stato ancora completato e il rischio di incidenti mortali è rimasto elevato.

Finalità della norma proposta

La norma in esame conferma tale carattere di eccezionalità attribuito dal decreto legislativo n.90/2016 attraverso la proroga di 36 mesi del termine previsto dall'ordinanza di protezione civile n.56/2013, al fine di consentire la continuità di modalità operative accelerate già poste in essere nel corso della gestione commissariale, oltretutto un corretto utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate senza alcun incremento dei finanziamenti dedicati.

In tale periodo di mantenimento della gestione contabile operante a valere sulla contabilità speciale in argomento sarebbe consentito portare a compimento la messa in sicurezza dell'intera opera. Infatti, la prosecuzione delle procedure contabili accelerate, proprie della contabilità speciale, consentirebbero di rispettare le date di conclusione dei lotti ancora in corso di esecuzione previste dai crono programmi, entro il 2017 per il lotto 3, entro il 2018 per il lotto 6, entro il 2019 per i restanti lotti 2,4 e 5, in linea con la durata della proroga di 36 mesi sancita dalla norma proposta.

Infrastrutture e trasporti

15. Inserire il seguente comma:

“Il termine di cui all’art. 5, comma 2 bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2018.”.

Relazione

Con DM 26 giugno 2014, all’articolo 2, è stata costituita una Commissione di monitoraggio per la fase di prima applicazione delle nuove norme dighe e l’elaborazione di una nuova proposta di aggiornamento. La Commissione è in fase avanzata di lavori ma per completare la propria attività di revisione intende procedere ad acquisire le esperienze a fronte dei recenti fenomeni sismici reali, confrontarsi con operatori tecnici e soggetti istituzionali di settore e recepire la revisione in corso delle norme tecniche delle costruzioni del 2008. Per tali ragioni è necessaria la proroga di un ulteriore anno dei lavori della Commissione, come da emendamento proposto.

Roma, 19 gennaio 2017